

Soci

GIGETTO FURLOTTI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

ANDREA PELLEGRINO
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

LUCA MONTALI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

FEDERICO BOTTRIGHI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

LETIZIA BELLÌ
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

PAOLO PERCALLI
Consulente del Lavoro
Conciliatore Professionale

MARTA VITALI
Consulente del Lavoro

PAOLO DELIETI
Avvocato
Patrocinante in Cassazione

ANGELICA CISARRI
Avvocato

MASSIMO ZERBINI
Avvocato

Associati

DANIELA GABURA
Dottore Commercialista

FRANCESCA SANTINI
Consulente del Lavoro

FILIPPO MATTIOLI
Avvocato

FILIPPO CALLEGARO
Avvocato

CIRCOLARE N. 16/2023

Parma, 27 gennaio 2023

OGGETTO: Deducibilità costi operazioni con imprese “black list”

La L. 197/2022 (c.d. “Legge di Bilancio 2023”) prevede il ripristino della specifica disciplina relativa alla deducibilità dei costi emergenti da operazioni con fornitori in Paesi c.d. “black list”¹.

In precedenza, i suddetti costi si consideravano fiscalmente rilevanti in base ai principi di inerenza, competenza, certezza e determinabilità, al pari di quanto previsto dal Tuir per le spese sostenute con soggetti in Paesi non “black list”.

Ora, con l’entrata in vigore delle nuove disposizioni (art. 110, commi 9 bis, ter, quarter e quinquies del Tuir) la deducibilità di tali spese è sempre ammessa, ma nel limite del loro valore normale, così come determinato dall’art. 9 del Tuir².

L’eventuale eccedenza rispetto al valore normale è deducibile solo a fronte della dimostrazione dell’effettivo interesse economico³; la norma stabilisce altresì che in tutti i casi (che il costo ecceda o meno il valore normale) è necessario che l’operazione abbia avuto una concreta esecuzione⁴.

Tali due requisiti non vengono richiesti in caso di applicazione del regime di tassazione per le imprese estere controllate di cui all’art. 167 del Tuir (c.d. “CFC rule”), in base al quale le imposte vengono versate per trasparenza direttamente dalla controllante (in proporzione alla propria partecipazione e indipendentemente dalla distribuzione effettiva di dividendi), a prescindere dalla localizzazione della controllata in uno Stato a fiscalità ordinaria oppure in un Paese “black list”.

È prescritto inoltre che tali costi siano indicati nella dichiarazione dei redditi; diversamente, si rende applicabile una sanzione pari al 10 % dell’ammontare del componente negativo dedotto, da un minimo di 500 euro ad un massimo di 50 mila euro⁵.

Lo studio resta a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento a riguardo.

Luca Montali

¹ La lista, da ultimo aggiornata il 4.10.2022, ricomprende American Samoa, Anguilla, Bahamas Fiji, Guam, Palau, Panama, Samoa, Trinidad and Tobago, Turks and Caicos Island, US Virgin Islands e Vanuatu (Allegato I alla lista UE adottata dal Consiglio dell’Unione europea).

² Per “valore normale” si intende il prezzo o corrispettivo mediamente praticato per i beni e i servizi della stessa specie o similari, in condizioni di libera concorrenza, nel tempo più prossimi.

³ Per reale interesse economico si assume che l’operazione disponga di un’effettiva utilità per la società.

⁴ Per concreta esecuzione si intende che il costo sia di importo determinabile e la cui realizzazione sia adeguatamente documentabile.

⁵ Fatta salva la deducibilità dei costi.